



14/07/05
[Handwritten signature]

FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO
GRUPPO UFFICIALI GARA

GUG CENTRALE

Prot. N. 2005/GUG/123

Roma, 12 luglio 2005

Ai Presidenti Regionali del G.U.G.
Loro indirizzi

Oggetto : Regolamentazione amministrativa dei servizi di giuria su designazione del G.U.G. regionale

Si trasmette in allegato la regolamentazione di cui all'oggetto che il Consiglio federale della FIN ha deliberato nella sua ultima riunione.

Si evidenzia che tale normativa andrà in vigore con il prossimo 1 ottobre ricordando che l'esatta interpretazione fa, naturalmente, riferimento alla data di effettuazione della Manifestazione per la quale si chiede il rimborso.

Confidando nella migliore locale divulgazione del suddetto documento si inviano cordiali saluti.

Il Commissario Straordinario
Antonello Panza

[Handwritten signature of Antonello Panza]

14/04/03
g

REGOLAMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DEI SERVIZI PRESTATI SU DESIGNAZIONE DEL G.U.G. REGIONALE

1. TURNO di SERVIZIO

- 1.1 Per turno di servizio si intende quello prestato sullo stesso campo di gara, od in campi ubicati nello stesso impianto sportivo, in modo continuativo o con sospensione non superiore ad un'ora.
- 1.2 La durata del turno di servizio è determinata dagli orari d'inizio della prima gara e di conclusione dell'ultima secondo quanto registrato nel verbale del Giudice Arbitro.
- 1.3 Per Nuoto, Tuffi, Sincronizzato e Salvamento la durata "normale" di un turno è di 3 ore e 30'.
- 1.4 Per la Pallanuoto, Servizi Accessori, la durata "normale" di un turno è di due partite consecutive o con un intervallo, tra la prima e la seconda, non superiore ad un'ora.
- 1.5 Per le manifestazioni di durata prevista superiore ai limiti massimi di cui ai precedenti punti 1.3 e 1.4 (rispettivamente 3 ore e 30' e 2 partite), trovano applicazione i limiti e gli importi della tabella di cui al successivo paragrafo 8.

2. RIMBORSO FORFETTARIO

- 2.1 All'Ufficiale di Gara compete un rimborso forfettario per ogni turno di servizio prestato nel comune di domicilio fiscale. L'entità è precisata al successivo paragrafo 8 punto 1 e 2.
- 2.2 Se designato in comune diverso da quello di domicilio fiscale all'Ufficiale di Gara compete un rimborso forfettario per ogni turno successivo al primo prestato nella stessa giornata. L'entità è precisata al successivo paragrafo 8 punto 1 e 2.
- 2.3 Agli Ufficiali di Gara designati a ricoprire incarichi di Giudice Arbitro o di Commissario Speciale di NU - PN - TU - SYN - SLV compete un ulteriore rimborso forfettario (per l'incarico) di Euro 15,00.
- 2.4 Agli Ufficiali di Gara designati a ricoprire incarico di Presidente di Commissione d'esame (di nomina del G.U.G. Centrale) nella propria Regione compete (per l'incarico) un ulteriore rimborso forfettario di Euro 15,00.
- 2.5 Agli Arbitri di partite singole di PN in calendario regionale (escluse, dunque, le partite di tornei e concentramenti nei quali è presente un G.A.) compete un rimborso forfettario per l'incarico di Euro 15,00 (vedi P. 6.5 della normativa amm.va per la pallanuoto)

3. INDENNITA' di TRASFERITA per 1° o UNICO TURNO

- 3.1 Agli Ufficiali di Gara designati in Comuni diversi da quello di domicilio fiscale e da quelli confinanti con quest'ultimo compete, oltre al viaggio, con le modalità e le limitazioni di cui al successivo paragrafo 5 punti 3, 4, 5, e 6, per il solo o unico primo turno di servizio, l'indennità di trasferta. L'entità è precisata al successivo paragrafo 8 punto 1 e 2.
- 3.2 L'indennità di trasferta (oltre alle spese di viaggio) compete, per il solo o unico primo turno, anche per servizi prestati in Comuni confinanti con quello di domicilio fiscale dell' U. G. ma, pur restando immutata nell'importo, prende la denominazione di rimborso forfettario per il primo turno. L'entità è precisata al successivo paragrafo 8 punto 1 e 2.

4. CUMULABILITA' ed ASSOGGETTABILITA' FISCALE

- 4.1 I rimborsi forfettari di cui ai punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5, i rimborsi forfettari per i servizi di segreteria generale (quantificati ora in Euro 7,60) di cui alla circolare del 23.1.89 comprensiva delle successive integrazioni e/o modifiche, le indennità di trasferta di cui ai precedenti punti 3.1 e 3.2, il rimborso delle spese di viaggio per servizi prestati in comuni confinanti con quello di domicilio fiscale (anche se documentate), i rimborsi previsti per i docenti regionali sono cumulabili ma, sulla loro somma totale, l'eventuale importo eccedente la franchigia fiscale attualmente in vigore sarà assoggettato a ritenuta d'acconto.
- 4.2 Il rimborso, quando dovuto, per pasti consumati nel comune di domicilio fiscale o in comune confinante, concorrerà a formare la base imponibile che verrà assoggettata a ritenuta d'acconto.

5. VIAGGIO

- 5.1 Nel comune del proprio domicilio l'Ufficiale di Gara non ha diritto ad alcun rimborso per spese di viaggio in quanto il rimborso forfettario di cui al precedente punto 2.1 è onnicomprensivo di qualsiasi spesa.
- 5.2 Quando è designato in servizio in Comune di verso da quello del proprio domicilio fiscale, l'Ufficiale di Gara ha diritto al rimborso delle spese di viaggio.
- 5.3 Le spese di viaggio con mezzi di linea saranno rimborsate integralmente previa presentazione dei titoli di viaggio (biglietto, supplemento rapido, supplemento Eurostar). In ferrovia l'Ufficiale di Gara ha diritto a viaggiare in 1° classe.
- 5.4 Nel caso in cui i mezzi di linea siano carenti o inesistenti il Presidente Regionale può discrezionalmente autorizzare l'uso del mezzo proprio. Tale autorizzazione sarà però facilitata in presenza di un impegno dell'Ufficiale di Gara ad accogliere altri Colleghi designati per la medesima manifestazione e sarà, invece, debitamente motivata e giustificata nei casi di uso singolo. L'uso del proprio automezzo per raggiungere il Comune in cui si deve svolgere il servizio è tassativamente subordinato al rilascio, una tantum, da parte dell'Ufficiale di Gara, di una dichiarazione liberatoria (in duplice copia : una da trattenere agli atti presso il G.U.G. Regionale ed una da inviare al G.U.G. centrale) che esoneri la F.I.N. da qualsiasi responsabilità in merito. La predetta dichiarazione, quando si utilizzi un'autovettura non propria e non noleggiata, dovrà essere controfirmata anche dal reale proprietario dell'autoveicolo.
- 5.5 L'uso del proprio automezzo darà diritto all'Ufficiale di Gara alla corresponsione, per l'effettivo chilometraggio, di una indennità chilometrica così come stabilita dalla circolare che il CONI periodicamente espone alle Federazioni Nazionali. In aggiunta all'indennità chilometrica verranno rimborsate, purchè documentate, le spese per pedaggi autostradali e traghetti.
- 5.6 Ai fini della corresponsione dell'indennità per l'effettivo chilometraggio di cui al precedente punto 5.5, la distanza da prendere in considerazione è solamente quella ufficiale relativa al percorso di andata e ritorno tra il Comune di domicilio fiscale dell'Ufficiale di Gara ed il Comune ove si svolge la manifestazione. Le distanze intercorrenti tra capoluoghi di Provincia andranno rilevate dal Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 342 del 14.12.1982 (già in possesso dei G.U.G. Regionali). Le distanze tra capoluoghi di Provincia e Comuni, non riportate sulla Gazzetta Ufficiale, dovranno essere rilevate dall'Annuario Generale dei Comuni e delle frazioni d'Italia del Touring Club Italiano (già in possesso dei G.U.G. Regionali). Per i percorsi (o tratte di percorso) le cui distanze non siano riportate nella Gazzetta Ufficiale e nell'Annuario del Touring Club, ci si dovrà avvalere della Carta stradale d'Italia dell'Automobil Club Italia, tenendo presente che la distanza totale da ammettere a liquidazione dovrà essere solo quella relativa al percorso più breve (nel caso siano possibili diverse alternative) per compiere il viaggio di andata e ritorno. Per cause di forza maggiore, da documentare e far presente all'atto della richiesta di rimborso con dettagliata nota autografa, si procederà ad una adeguata valutazione delle circostanze.

6. PASTI

- 6.1 Il rimborso delle spese per i pasti, quando dovuto, è subordinato alla presentazione di idonea documentazione fiscale che deve essere relativa ad un "solo" pasto per un "solo" Ufficiale di Gara. La documentazione dovrà essere prodotta in originale.
- 6.2 Quando è dovuto il rimborso per il pasto il limite di spesa, per ciascun pasto, è di Euro 30,00. Per ogni pasto eventualmente consumato in vagone ristorante il limite di spesa viene elevato a Euro 35,00.
- 6.3 Per i pasti effettuati in locali diversi da ristoranti o trattorie (bar, rosticcerie, self service, paninoteche, etc.), la documentazione fiscale, per essere ammessa a liquidazione, dovrà riportare chiaramente natura e quantità delle derrate o bevande acquistate. Saranno escluse dalla liquidazione le documentazioni fiscali relative a derrate e bevande che per natura e quantità non siano riconducibili ad un normale spuntino consumato sul posto da un solo Ufficiale di Gara.
- 6.4 Le spese per il vitto, quando dovute, saranno rimborsate solo per i pasti consumati nel Comune in cui si è svolto il servizio o lungo il percorso di viaggio, ma con esclusione, in ogni caso, del Comune di domicilio fiscale e di quello confinante.
- 6.5 Nel caso di due turni di servizio prestati nel Comune di domicilio fiscale o di quello confinante, con durata d'intervallo tra il primo ed il secondo turno che non consenta all'U.G. di raggiungere la propria abitazione per consumarvi il pasto, è consentito consumare, all'interno dell'impianto sportivo o nelle immediate vicinanze, un modesto spuntino col limite di spesa di Euro 15,00.

7. PERNOTTAMENTO

- 7.1 Il rimborso delle spese di pernottamento, quando dovuto, è subordinato alla autorizzazione del Presidente del GUG Regionale ed alla presentazione di idonea documentazione fiscale che deve essere relativa ad un "solo" Ufficiale di Gara. La documentazione nominale dovrà essere prodotta in originale. Il Pernottamento, quando autorizzato, è consentito in albergo o pensione con un limite di Euro 90,00 per notte inclusa la prima colazione e con esclusione di qualsiasi altro eventuale extra.

8. RIMBORSI DOVUTI per SERVIZI PRESTATI nel COMUNE di DOMICILIO FISCALE

(Entità del rimborso forfettario per servizi prestati nel Comune di domicilio fiscale da cui al paragrafo 1.1)

8.1 Nei Comuni di **Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia** (centro storico)

a) Nuoto, Tuffi, Sincronizzato e Salvamento, per ogni turno con durata di :

fino a 3 ore e 30'	Euro 16,80
se più di 3 ore e 30'	Euro 20,70
se più di 4 ore e 30'	Euro 23,30

b) Pallanuoto per ogni turno della durata di :

due partite	Euro 16,80
tre partite	Euro 20,70
quattro partite	Euro 23,30

c) Fondo, Gran Fondo, Mezzo Fondo e Salvamento prove oceaniche

fino a 3 ore e 30'	Euro 16,80
se più di 3 ore e 30'	Euro 20,70
se più di 4 ore e 30'	Euro 23,30
se più di 5 ore e 30'	Euro 25,90
se più di 6 ore e 30'	Euro 28,50
se più di 7 ore e 30'	Euro 31,00

Agli UU.GG. residenti nei comuni di cui sopra, che si recano in servizio nei comuni di cui al paragrafo 8 punto 2, compete un'indennità di trasferta pari agli importi di cui al presente paragrafo 8 punto 1a, 1b, 1c.

8.2 In tutti i Comuni diversi da **Genova, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia** (centro storico)

a) Nuoto, Tuffi, Sincronizzato e Salvamento, per ogni turno con durata di :

fino a 3 ore e 30'	Euro 13,50
se più di 3 ore e 30'	Euro 18,10
se più di 4 ore e 30'	Euro 20,70

b) Pallanuoto per ogni turno della durata di :

due partite	Euro 13,50
tre partite	Euro 18,10
quattro partite	Euro 20,70

c) Fondo, Gran Fondo, Mezzo Fondo e Salvamento prove oceaniche

fino a 3 ore e 30'	Euro 13,50
se più di 3 ore e 30'	Euro 18,10
se più di 4 ore e 30'	Euro 20,70
se più di 5 ore e 30'	Euro 23,30
se più di 6 ore e 30'	Euro 25,90
se più di 7 ore e 30'	Euro 28,50

Agli UU.GG. residenti nei comuni di cui sopra, che si recano in servizio nei comuni di cui al paragrafo 8 punto 1, compete un'indennità di trasferta pari agli importi di cui al paragrafo 8 punto 1a, 1b, 1c.

8.3 Oltre alle entità fissate nei precedenti punti 8.1 e 8.2, verrà corrisposto, se previsto, anche l'ulteriore rimborso forfettario con le modalità e le limitazioni fissate dal paragrafo 2 punti 3, 4 e 5.

9. RIMBORSI DOVUTI per SERVIZI PRESTATI in COMUNE DIVERSO da QUELLO di DOMICILIO FISCALE

9.1 Per servizi prestati in Comuni ubicati entro 100 km di percorso tra andata e ritorno :

- ~~☐~~ Viaggio con le modalità e le limitazioni di cui ai punti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6;
- ~~☐~~ Indennità di trasferta per il primo o unico turno così come previsto nel paragrafo 8 punto 1 e 2;
- ~~☐~~ Rimborso forfettario per ogni turno successivo al primo così come previsto al paragrafo 8 punto 2;
- ~~☐~~ Ulteriore eventuale rimborso forfettario con gli importi, le modalità e le limitazioni previste nel paragrafo 8 punto 3.
- ~~☐~~ Pasti con le modalità e le limitazioni di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3, e 6.4 , previa autorizzazione preventiva del Presidente del G.U.G. Regionale e subordinatamente all'impossibilità, per l'U. G. di poter consumare il pasto presso il proprio domicilio tra le ore 12 e le ore 14 per il pranzo ed entro le ore 21,00 per la cena.

9.2 Per servizi prestati in Comuni ubicati tra 101 e 300 km di percorso di andata più ritorno :

- ~~☐~~ Viaggio così come al precedente punto 9.1;
- ~~☐~~ Indennità di trasferta così come al precedente punto 9.1;
- ~~☐~~ Rimborso forfettario così come al precedente 9.1;
- ~~☐~~ Ulteriore eventuale rimborso forfettario così come al precedente punto 9.1;

☞ Pernottamento: per i servizi effettuati in comuni ubicati tra 101 e 150 km di percorso tra andata e ritorno non è previsto; per i servizi prestati in comuni ubicati tra 151 e 300 km di percorso tra andata e ritorno, il Presidente di GUG Regionale potrà autorizzare il pernottamento nel caso di manifestazioni in doppio turno giornaliero o di unico turno serale.

☞ Pasti con le modalità e le limitazioni di cui ai punti 6.1, 6.2, 6.3, 6.4 :

- a) Nel caso di manifestazioni che prevedono due turni con intervallo compreso tra le ore 12.00 e le ore 15.00, è concessa l'autorizzazione per un pasto;
- b) Il Presidente del GUG Regionale potrà autorizzare, con propria appropriata indicazione formale, un secondo pasto nelle manifestazioni con due turni ed uno o due pasti nelle manifestazioni in unico turno nei casi in cui accerti l'impossibilità per l' U. G. di poter consumare il pasto presso il proprio domicilio tra le ore 12 e le ore 14 per il pranzo ed entro le ore 21,00 per la cena.

9.3 Per servizi prestati in Comuni ubicati oltre 300 km di percorso di andata più ritorno :

☞ Viaggio così come al precedente punto 9.1;

☞ Indennità di trasferta così come al precedente punto 9.1;

☞ Rimborso forfettario così come al precedente punto 9.1;

☞ Ulteriore eventuale rimborso forfettario così come al precedente punto 9.1;

☞ Pernottamento previa autorizzazione del Presidente di GUG Regionale con le modalità e le limitazioni di cui al punto 7.1

☞ Pasti così come al precedente punto 9.2

9.4 Per manifestazioni che durano più giornate, ma solo limitatamente ai casi di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente paragrafo, non sarà necessaria l'autorizzazione ai pernottamenti intermedi.

10. VARIE

10.1 Ai Docenti Regionali ed ai membri di Commissione d'esame competono i rimborsi previsti per i servizi di giuria, con le modalità e le limitazioni di cui ai punti 8.1, 8.2 e 9.1, 9.2 e 9.3.

10.2 Ai Presidenti di Commissione d'esame (sempre di nomina del GUG Centrale), quando designati in servizio nella propria Regione, compete, oltre a quanto previsto al precedente punto 1, l'ulteriore rimborso forfettario così come previsto al paragrafo 2 punto 5.

10.3 Ai Presidenti Regionali che hanno il domicilio fiscale in Comune diverso da quello ove ha sede il GUG Regionale, e che periodicamente si recano nella sede stessa per il disbrigo dei compiti d'istituto, compete il rimborso delle spese di viaggio con le modalità e le limitazioni di cui ai punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.

10.4 I Presidenti Regionali che risiedono nel Comune ove ha sede il GUG Regionale, ed i loro collaboratori (segretario, settoristi, designatori regionali, dirigenti provinciali e fiduciari locali) che svolgono normalmente la loro opera nello stesso Comune del domicilio fiscale, possono avere la necessità, in casi eccezionali, di recarsi in Comuni diversi per lo svolgimento dei loro compiti d'istituto. In tali casi hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed eventuale alloggio con le modalità e le limitazioni di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3 e, subordinatamente, per tutti alla preventiva autorizzazione rilasciata dal Presidente del GUG Regionale. I Presidenti Regionali dovranno far pervenire al GUG Centrale un trimestrale programma di massima dei propri viaggi e di quelli dei propri collaboratori con un preventivo delle spese che tali viaggi comportano ed allegare, mensilmente, ai "quadrifoglio" lo stampato di rapporto predisposto dal GUG Centrale.

10.5 Per le riunioni di aggiornamento tecnico indette in Regione dal GUG Centrale e/o dal GUG Regionale gli UU. GG. convocati avranno diritto:

- a) se provenienti da Comune diverso da quello ove si svolge la riunione, al rimborso delle spese di viaggio, e vitto con le modalità e le limitazioni di cui ai punti 9.1, 9.2 e 9.3;
- b) se residenti nel Comune ove si svolge la riunione e se, per la lunghezza e per una migliore economia dei lavori, si rendesse necessaria l'effettuazione di un spuntino di servizio, al rimborso delle spese sostenute con le modalità e le limitazioni di cui ai punti 6.1, 6.2 e 6.3 (previa autorizzazione del Presidente Regionale).
- c) se Docenti Regionali si conferma di riconoscere 1 gettone di presenza da 3 a 6 ore di lezioni o riunioni mensili, 3 gettoni di presenza da 7 a 14 ore di lezioni o riunioni mensili, 5 gettoni di presenza da 15 a 25 ore di lezioni o riunioni mensili.

*

Roma, 1 ottobre 2005